

Oggetto Affidamento servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, mediante il corrispondente Assigeco Srl - periodo 30/09/2013-30/09/2014 - Impegno e liquidazione €7.097,00

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

- affidare, per il periodo 30/09/2013-30/09/2014, il servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, mediante il corrispondente Assigeco Srl, con sede legale in Via Crivelli, 26 - 20122 - Milano - P.I. 08958920152, per un importo complessivo di € 7.097,00;
- impegnare e liquidare la somma di € 7.097,00 a favore del broker dell'Agenzia, Assiteca B.A. S.p.A., con sede legale e operativa in Via Bruno Buozzi 10, 10123 Torino, C.F. 03653290589; P.IVA 04121950010.

Motivazione

L'attività istituzionale svolta dai soggetti legati da rapporto di servizio o di mandato con l'Agenzia, comporta rischi di insorgenza di Responsabilità Civile, Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile con conseguente pregiudizio economico per l'Agenzia.

L'art. 26, comma 1 dello Statuto prevede che il presidente dell'Agenzia, i consiglieri d'amministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.

Tale disposizione deve essere letta alla luce delle sentenze di una consolidata giurisprudenza contabile circa l'illegittimità della stipulazione di polizze assicurative per la copertura di danni che amministratori e dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire all'ente medesimo o ad altri enti pubblici, quale conseguenza di una accertata responsabilità amministrativa o contabile.

Infatti, per una uniforme giurisprudenza contabile "il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico."².

Occorre, inoltre, evidenziare come la traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenuto creditore operata da una siffatta copertura assicurativa, vanificherebbe la funzione sanzionatoria e deterrente che, oltre a quella

risarcitoria è connotato proprio della responsabilità amministrativa come indicato dalla Corte Costituzionale³.

La giurisprudenza contabile è, inoltre, orientata nel senso di riconoscere all'ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale come le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici senza dolo o colpa grave. Per siffatta tipologia di danni l'ente può ricorrere ad una copertura assicurativa stipulando una polizza in cui l'ente sia al tempo l'assicurato ed il beneficiario.

L'ente, infatti, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con "colpa lieve" si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico giacché in assenza di un elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave non sarebbe possibile un'azione di rivalsa.

Le disposizioni normative in materia⁴ stabiliscono inoltre la nullità del "contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile".

Il divieto sancito dalla norma anche se espressamente riferito ai soli amministratori degli enti pubblici, in considerazione del riportato orientamento giurisprudenziale e della ratio della norma, è senz'altro da intendersi come riferito a tutti i dipendenti pubblici.

Il 30/09/2013 è scaduta la polizza sottoscritta dall'Agenzia con "alcuni Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON", mediante il corrispondente Assigeco Srl, per il periodo 30/09/2012-30/09/2013⁵, al fine di tutelarsi dall'eventuale pregiudizio economico sopra indicato.

La polizza presentava le seguenti condizioni economiche:

Massimale aggregato annuo complessivo	€ 5.000.000,00
Limite per sinistro	€ 1.500.000,00
Limite annuo in caso di corresponsabilità	€ 5.000.000,00
Premio	€ 8.400,00

L'Agenzia, in prossimità della scadenza della polizza in oggetto, ha chiesto al broker Assiteca B.A. SpA⁶ di verificare e valutare le migliori offerte sul mercato per la copertura assicurativa della RC Patrimoniale, specificando che si richiedevano le medesime condizioni di copertura della precedente polizza.

L'Assiteca BA Spa, in risposta alla richiesta, ha trasmesso⁷ il questionario Assigeco srl per poter far quotare il rischio dalla società anche per l'annualità 30/09/2013 – 30/09/2014.

Sulla base del questionario compilato dall'Agenzia, la società Assigeco srl ha trasmesso la quotazione n. 01175 (allegata)⁸ che contiene la scheda di copertura con le condizioni offerte per il servizio di assicurazione RC Patrimoniale periodo 30/09/2013-30/09/2014. Il premio previsto risulta pari ad € 7.097,00.

Tale servizio assicurativo comprende esclusivamente i rischi in capo all'Agenzia per fatti commessi dai soggetti nell'esercizio dell'attività istituzionale, risulta conforme alla sopra richiamata disciplina normativa della materia⁹, e può pertanto essere affidato.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191¹⁰.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 94¹¹, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale f.f. ed il responsabile del servizio proponente¹² dell'Agenzia.

Applicazione

La somma di € 7.097,00 impegnata con il presente provvedimento a favore di Assiteca B.A. S.p.A, P.IVA 04121950010, è applicata sull'intervento 1050103 del Bilancio 2013 - cap 530/0 del PEG 2013 "Prestazione di servizi" - Obiettivo 3.I¹³.

Liquidazione

Il direttore generale f.f. determina di pagare il premio di € 7.097,00 mediante bonifico bancario sul conto intestato alla società Assiteca B.A. SpA (C.F. 03653290589 - P.I 04121950010) presso la Intesa San Paolo SpA - IBAN IT08Q0306901001100000516668.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z600BDD747

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 10 e 11 nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell'Agenzia¹⁴.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria¹⁵.

Il pagamento verrà effettuato successivamente al ricevimento, tramite Assiteca B.A. SpA, del documento di polizza riferito al servizio assicurativo in oggetto.

Il direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 21 ottobre 2013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 21 ottobre 2013	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
----------------------	---

¹ La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182 183, 184, 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; artt. 29 e 35 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² Corte dei Conti Umbria, sez. giur., 10.12.2002, n.553

³ Corte Costituzionale - sentenza n. 371/98

⁴ Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

⁵ Contratto n. A11829394 in proroga della polizza n. 1829394 Rep. Contratti 155 del 07/12/2010

⁶ Prot. 4632/2012 del 06/09/2013

⁷ Prot. 4888/2013 del 19/09/2013

⁸ Prot 5203/2013 del 04/10/3

⁹ Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

¹⁰ "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

¹¹ "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici" istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

¹² Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

¹³ Il PEG 2013 è stato approvato dal CDA con delibera n. 16 del 04/06/2013.

¹⁴ Il Regolamento, approvato dall'Assemblea in data 18/12/2006, all'art.3 lett. B.16) ammette il ricorso alle procedure alle spese in economia per l'acquisizione di "servizi finanziari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa"; all'art. 7 il regolamento prevede che si può procedere all'affidamento diretto quando l'importo della spesa non superi i 10.000,00 euro IVA esclusa.

¹⁵ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.